

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente -
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere -
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere -
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere -
Dott. DI MARZIO Fabrizi - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso proposto da: PMT PRESSO TRIBUNALE DI SALERNO; nei confronti di: 1)
L.G. N. IL (OMISSIS) C/; 2) R.A.; nonché dei predetti L.G. e R.A.;
avverso l'ordinanza n. 43/2012 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del 06/02/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO; lette/sentite le
conclusioni del PG Dott. Sante Spinaci che conclude per l'annullamento con rinvio
dell'ordinanza impugnata; Uditi i difensori Avv. D'Ambrosi Francesco, De Caro Agostino,
che si riportano ai ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/12/2011 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Salerno disponeva nei confronti di L.G., La.Gi. e R.A. il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi della [L. n. 356 del 1992](#), art. 12 sexies, dei beni elencati nel dispositivo del suddetto provvedimento in relazione all'ipotesi di reato di cui alla [L. n. 356 del 1992](#), art. 12 quinquies.

1.1. Avverso tale provvedimento proponevano istanza di riesame L.G., La.Gi. e R.A. eccependo, anche sulla base di una consulenza tecnica confluita nel parallelo procedimento di prevenzione patrimoniale, l'inesistenza di una effettiva sproporzione fra i redditi dagli stessi dichiarati ed i beni di cui risultavano titolari; contestavano poi che il provvedimento di sequestro ai sensi della [L. n. 356 del 1992](#), art. 12 sexies, non era stato emesso contestualmente alla sentenza di condanna emessa nei confronti di L.G. per il delitto di estorsione, che sarebbe l'unica ipotesi in cui potrebbe trovare applicazione il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi della [L. n. 356 del 1992](#), art. 12 sexies.

1.2. Il Tribunale di Salerno, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da L.G., annullava il provvedimento impugnato, disponendo la restituzione dei beni intestati al ricorrente L.G., respingendo invece il ricorso con riguardo alla posizione di R.A., intestataria di beni ritenuti di valore assolutamente sproporzionato al reddito della stessa.

2. Avverso il suddetto provvedimento ricorreva per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Salerno, sollevando il seguente motivo di gravame: erronea applicazione della legge penale

ai sensi dell'[art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b](#), in relazione alla [L. n. 356 del 1992](#), art. 12 sexies, comma 1, per essere prevista la confisca ed in fase cautelare il sequestro preventivo non solo dei beni di cui l'indagato sia titolare, ma anche dei beni di cui l'indagato abbia la disponibilità per interposta persona fisica o giuridica (e qui del coniuge R.A.); deduce al riguardo che si imponeva una valutazione unitaria del patrimonio dell'effettivo titolare e del patrimonio dell'intestatario fittizio, non essendo ammissibile una valutazione separata dei beni di quest'ultimo.

3. Ricorrono per Cassazione anche L.G. e R. A., avverso il medesimo provvedimento nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di riesame e confermato il sequestro preventivo dei beni intestati alla R.A., ma ritenuti nella disponibilità di L.G., sollevando i seguenti motivi di gravame:

3.1. violazione della legge processuale penale nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'[art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c\) ed e](#)), per non essere stata disposta la confisca unitamente alla sentenza di condanna, essendo stato illegittimamente disposto, con un provvedimento successivo, il sequestro preventivo finalizzato ad una confisca non più possibile.

3.2. violazione della legge penale e processuale nonché mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'[art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b\), c\) ed e](#)), in relazione all'assenza dei presupposti che giustificano la confisca ed il sequestro preventivo nei confronti di R.A., in relazione alla ritenuta sproporzione dei redditi di L. G. rispetto ai beni di cui lo stesso era titolare, tramite la moglie R.A. nonché in relazione al non avere tenuto conto delle statuizioni del Tribunale di Salerno sez. misure di prevenzione laddove avevano ritenuto sussistente la proporzione fra i beni posseduti dal L. ed il reddito dichiarato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati.

Premessa infatti l'infondatezza del primo motivo di censura sollevato da L.G. e R.A. (atteso che, come anche insegna la giurisprudenza di questa Corte, non sussiste un nesso necessario tra sentenza di condanna e statuizione sul sequestro preventivo, adottabile infatti, previa richiesta di PM al giudice che procede, anche in sede di esecuzione: cfr. [Cass., sez. 6[^], 17.11.11, n. 5018](#)), per quanto concerne la critica, sollevata sia dal PM che dalla difesa di L.G. e R.A., sull'errore metodologico commesso dal Tribunale nel giudicare separatamente le posizioni di essi ricorrenti, va precisato quanto segue. In primo luogo, se in via generale deve ritenersi compreso nell'obbligo della confisca previsto dalla [L. 7 agosto 1992, n. 356](#), art. 12 sexies, il bene che, pur essendo nella disponibilità dell'imputato, risulti formalmente di proprietà di persona a lui legata da rapporti personali, la cui incapacità di giustificare la provenienza del denaro impiegato nell'acquisto ne rivela l'intestazione fittizia ([Cass. sez. 6[^], 14.08, n. 31895](#)); più specificamente la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale,

prevista dalla speciale ipotesi di confisca di cui alla [L. n. 356 del 1992](#), art. 12 sexies, opera anche in riferimento ai beni intestati al coniuge ove non risulti la riconducibilità dell'acquisto ai redditi derivanti dall'attività di lavoro svolta da quest'ultimo ([Cass. 3.12.08, n. 4479](#)).

Per conseguenza - attesa la circostanza, nemmeno contestata e pertanto da ritenersi pacifica, della riferibilità dei beni intestati alla R. al patrimonio del di lei coniuge - la valutazione sulla sussistenza o meno del requisito di legge dato dalla sproporzione tra beni e reddito andava condotta sul complessivo patrimonio del L., integrato anche dei beni formalmente in proprietà della R..

Deve pertanto concludersi che il Tribunale del riesame - esaminando distintamente le posizioni dei coniugi e non curando di procedere alla descritta vantazione, parcellizzando invece e mantenendo separate le posizioni dei due ricorrenti - è incorso in violazione della citata [L. n. 356 del 1992](#), art. 12 sexies.

Ciò determina l'accoglimento dei ricorsi, e pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Salerno per nuovo esame.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2012

info@progettoinnocenti.it